

DECRETO 26 aprile 2007.

Testo modificato delle direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

L'ASSESSORE
PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007, relativa a "Disposizioni programmatiche per l'anno 2007";

Vista la legge regionale n. 3 dell'8 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007, relativa al "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 settembre 2005, n. 11, concernente "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";

Visto l'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 89 del 2 agosto 2006, con cui sono state approvate le direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;

Considerato che per effetto di recenti disposizioni normative, quali la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che, al comma 881 dell'art. 1, dispone in merito ai Confidi nonché per effetto dell'emanazione del nuovo regolamento de minimis (Reg. CE n. 1998/2006), è stato necessario procedere alla revisione e alla modifica di alcune parti delle "Direttive per l'attuazione degli interventi di garanzia collettiva dei fidi (legge regionale 21 settembre 2005, n. 11)" già approvate con il sopra richiamato decreto n. 89 del 2 agosto 2006;

Ritenuto, inoltre, opportuno nell'ottica di fornire risposte sempre più esaurienti ai quesiti posti dagli operatori del settore, introdurre alcuni chiarimenti ed affinamenti, come nel caso specifico del processo di escussione nei confronti di soggetti beneficiari inadempienti, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla stessa Banca d'Italia;

Visto il verbale della seduta del 29 marzo 2007 del Comitato tecnico, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2005, con il quale è stata approvata la versione modificata delle anzidette direttive;

Visto e condiviso il testo delle direttive, modificato per le motivazioni sopra espresse, che, quale allegato A), forma parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, di approvare il testo modificato delle direttive, così come previsto dall'art. 19 della legge 21 settembre 2005, n. 11, ai fini dell'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi previsti dalla medesima legge regionale n. 11/2005;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi indicati in premessa, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono approvate le direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui alla medesima legge regionale n. 11/2005, il cui testo, contrassegnato come allegato A), forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale del bilancio e delle finanze, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 aprile 2007.

LO PORTO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 26 aprile 2007 al n. 107.

Allegato A

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ATTIVITÀ DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
(Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11)

TERMINOLOGIA

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "Legge regionale" se non diversamente specificato si intende la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

2. "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane costituite anche in forma cooperativa, che alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici siano qualificabili come PMI ai sensi dell'allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 e successive modifiche ed integrazioni, raccomandazione Commissione U.E. n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, del D.M. attività produttive 18 aprile 2005, del D.M. istr. univ. e ric. 6 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. "Confidi", indica i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. "Tasso di riferimento" indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html).

5. "Dichiarazione" si intende una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Alla stessa dovrà essere allegata la copia leggibile del documento di identità valido al momento in cui tale dichiarazione viene resa.

6. "Regolamento de minimis" indica il regolamento della Commissione (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.

7. Per micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del fondo.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni attuative, emanate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale, sono mirate a regolare il funzionamento degli interventi finanziari della legge in argomento i cui beneficiari sono esclusivamente le micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale, aderenti ai confidi con esclusione di qualsiasi elemento di aiuto in favore di questi ultimi.

Preliminarmente, appare doveroso richiamare i principi ispiratori che hanno indotto il legislatore regionale a porre in essere il nuovo quadro normativo di riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi partendo dal presupposto che i confidi sono organizzazioni di stampo mutualistico create dalle imprese o dalle loro associazioni al fine di facilitare l'accesso al credito per i loro membri.

La legge regionale, partendo dal ruolo puramente strumentale dei confidi, quale anello di congiunzione tra il sistema creditizio ed

il sistema imprenditoriale, mette a disposizione del tessuto economico produttivo una serie di strumenti finanziari mirati da un lato a rafforzare il sistema della garanzie e dall'altro a ridurre il costo del denaro.

La funzione dei confidi, pertanto, appare di fondamentale importanza per le aziende operanti sul territorio siciliano; se è vero, infatti, che la legge interviene a sostegno del processo di aggregazione dei consorzi fidi, è pur vero che tale processo è mirato all'irrobustimento delle garanzie patrimoniali a sostegno del sistema produttivo.

La missione dei confidi viene pertanto ulteriormente ricondotta a punto di congiunzione tra i due sistemi sopra richiamati, assumendo in taluni casi anche il ruolo di tutore del sistema economico nel suo complesso se consideriamo che, in armonia con quanto previsto con la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia spetta ai confidi operare a tutela del capitale pubblico mettendolo a disposizione delle aziende realmente meritevoli.

A tal fine, i confidi con riferimento agli interventi previsti dalla legge in argomento dovranno:

- effettuare un'attenta analisi della situazione finanziaria dei mutuatari prima di concedere qualunque forma di garanzia;
- prendere tutte le precauzioni atte a prevenire o ridurre la perdita di risorse;
- concedere garanzie solo ad imprese finanziariamente sane;
- utilizzare, in caso di mancato pagamento del prestito garantito, tutti i mezzi a loro disposizione per recuperare l'importo pagato in vece del mutuatario inadempiente;
- tenere una contabilità separata su tutte le operazioni finanziarie condotte in sostegno delle imprese tramite le risorse pubbliche regionali.

1.1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni attuative si applicano ai consorzi di garanzia fidi, di seguito semplicemente denominati confidi, costituiti tra le micro piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi delle norme indicate nel paragrafo "Terminologia" delle presenti disposizioni, nonché tra i liberi professionisti, costituiti in forma d'impresa titolari di partita IVA, aventi sede operativa nel territorio siciliano, indipendentemente dalla sede legale.

Verranno ritenuti ammissibili interventi in regime de minimis ai sensi del reg. C.E. n. 1998/2006.

1.2. Riconoscimento statuti

L'attuale quadro normativo non disciplina le modalità di approvazione degli statuti dei consorzi fidi per gli anni successivi al 2006, fermo restando che il dipartimento finanze e credito ha già avviato iniziative mirate alla soluzione di tale problematica.

Appare utile in questa sede chiarire che, a seguito dell'ulteriore parere n. 2299 del 7 febbraio 2007 reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in merito alle refluenze della legge regionale n. 11/2005 per quanto concerne l'ambito di operatività dell'art. 59 della legge regionale n. 17/2004, vengono neutralizzate tutte le previsioni legate al numero delle imprese associate fermo restando i limiti di cui dall'art. 5, comma 3, della legge regionale. Conseguentemente decadono i limiti previsti in fase di approvazione degli statuti.

1.3. Fondi rischi

1.3.1. Integrazione regionale

Si premette che nel caso di documenti già inoltrati per altre richieste di cui alla legge in argomento e ancora in corso di validità, gli stessi non dovranno necessariamente essere allegati purché venga esattamente richiamata l'istanza nella quale è possibile reperire tale documentazione e venga dichiarata l'assenza di modificazioni, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Detto ciò l'ammontare del contributo della Regione per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto effettivamente versato per tale fine dai soci e, comunque, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale.

Non sono computabili, per la determinazione dell'integrazione regionale, gli interessi bancari maturati su ciascun fondo e gli eventuali contributi erogati per la medesima finalità da altri enti.

Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi – relativamente all'apporto regionale – devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione.

Gli apporti di cui al comma 1 dell'art. 3, inoltre, possono essere forniti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione che può

coprire un massimo del 30% delle somme versate per singola impresa. Al riguardo si precisa che, ad ogni intervento sul fondo rischi, il monte fideiussioni per singola operazione dovrà essere escusso proquota nel senso che la quota di escussione a carico dei fondi regionali non può essere superiore al 50%. Si ricorda in proposito che l'integrazione regionale concerne esclusivamente confidi già riconosciuti dalla Regione siciliana alla data di presentazione della domanda ed in possesso di almeno cinque dei sei requisiti elencati nella seguente tabella per l'anno 2006:

	2006
1 - Attività finanziaria minima	10 milioni di euro
2 - Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro
3 - Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	2,5 per cento
4 - Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	15 per cento
5 - Ambito operativo	interprovinciale
6 - Composizione dei consorzi	intersettoriale

In merito al contenuto della tabella sopra riportata, appare utile chiarire quanto segue:

Riga 1 - per attività finanziaria minima è da intendersi l'importo totale delle operazioni finanziarie perfezionate e, nel caso di finanziamenti a medio e lungo termine, erogate nell'anno di riferimento.

In considerazione che l'attività prevalente del confidi è la concessione di garanzie, per operazioni erogate nell'anno di riferimento è da intendersi l'ammontare delle garanzie prestate iscritte nell'apposita voce del bilancio.

Riga 2 - Ai fini del calcolo del predetto parametro, all'ammontare del patrimonio netto del confidi si aggiungerà la quota relativa degli eventuali fondi rischi indisponibili.

Riga 3 - In fase di prima applicazione il rapporto è da intendersi riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre degli anni richiamati. Il limite è da intendersi quale limite massimo. Ad esempio:

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

	2006
Utilizzo fondo rischi	6.000,00
Garanzie prestate	250.000,00
Rapporto	2,4%

Riga 4 - Il limite è da intendersi minimo. Ad esempio:

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale

	2006
Finanziamenti a medio e lungo termine	37.500,00
Totale finanziamenti	250.000,00
Rapporto	15,0%

1.3.2 Richiesta di integrazione del fondo rischi

L'istanza, a firma del legale rappresentante del consorzio, volta ad ottenere l'integrazione del fondo rischi, deve essere presentata al servizio 8 F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia - Dipartimento finanze e credito - presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - via E. Notarbartolo, 17 - 90145 Palermo. La predetta istanza da produrre in bollo - oltre la documentazione inerente le singole imprese - dovrà essere così corredata a pena di inammissibilità dei seguenti allegati:

— allegato FA - dichiarazione del legale rappresentante del confidi;

— allegato FB - bilancio del confidi relativo all'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile e del decreto legislativo n. 87/92 e successive modifiche ed integrazioni, riportante gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;

— allegato FC - attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale deve risultare l'importo depositato e le coordinate bancarie del conto intrattenuto presso il medesimo istituto al 31 dicembre 2006;

— allegato FD - copia conforme all'originale della convenzione stipulata con l'istituto di credito.

Alla predetta documentazione verrà aggiunta tutta la documentazione inerente ciascuna singola impresa dettagliatamente richiamata nell'apposita modulistica predisposta dal dipartimento finanze e credito.

1.4. Contributo una tantum e straordinario

Il contributo una tantum e contributo straordinario sono concedibili nel caso di fusioni effettuate entro il 31 dicembre 2006 riguardanti consorzi fidi già esistenti al 31 dicembre 2004 anche se non necessariamente riconosciuti dalla Regione siciliana ma comunque operanti sul territorio, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale.

1.4.1 Contributo una tantum

Tale contributo è quantificabile nella misura del 15% calcolata sulla differenza tra il nuovo fondo rischi e il minore iniziale.

Esempio:

Confidi A	1.000,00
Confidi B	2.000,00
Confidi C	3.000,00
Confidi D	4.000,00
Totale	10.000,00 -
	1.000,00 (il minore)
	9.000,00

Il 15% di 9.000,00 è 1.350,00 che costituisce l'integrazione una tantum.

Nel caso di integrazione successiva il minore dei fondi da considerare è quello risultante nell'ultima fusione.

In ogni caso sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi, con la conseguente riduzione del costo della commissione praticato alle imprese.

La domanda in bollo deve essere indirizzata, a firma del legale rappresentante del consorzio fidi interessato, al servizio 8 F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia - Dipartimento finanze e credito - presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - via E. Notarbartolo, 17 - 90145 Palermo.

Documentazione da allegare per ciascun consorzio preesistente:

- 1) allegato TA - dichiarazione del legale rappresentante del confidi;
 - 2) allegato TB - bilancio del confidi relativo all'anno 2006 redatto in conformità alle norme del codice civile e del decreto legislativo n. 87/92 e successive modifiche ed integrazioni, riportante gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
 - 3) allegato TC - attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale deve risultare l'importo depositato e le coordinate bancarie del conto intrattenuto presso il medesimo istituto al 31 dicembre 2006;
 - 4) allegato TD - certificato d'iscrizione alla Camera di commercio contenente nulla osta relativo alla vigente normativa antimafia;
 - 5) allegato TE - certificato del tribunale sezione fallimentare;
 - 6) allegato TF - certificato d'iscrizione del personale presso INPS;
- per ciascun singolo CONFIDI:
- 7) allegato TG - dichiarazione del legale rappresentante.

1.4.2 Contributo straordinario

La domanda in bollo deve essere indirizzata, a firma del legale rappresentante del consorzio fidi interessato, al servizio 8 F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia - Dipartimento fi-

nanze e credito - presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - via E. Notarbartolo, 17 - 90145 Palermo.

Tenuto conto della documentazione già presentata e delle dichiarazioni già rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la richiesta di contributo una tantum, il consorzio fidi dovrà produrre tutta la documentazione inerente ciascuna singola spesa dettagliatamente richiamata nell'apposita modulistica predisposta dal dipartimento finanze e credito.

1.5. Controlli

Fermo restando l'obbligo dei confidi convenzionati di esercitare specifiche attività di controllo, l'Amministrazione regionale dispone in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, mirate alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria o dal confidi.

Tali controlli - che comprenderanno anche valutazioni su specifiche operazioni di bilancio - sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'Amministrazione, su di un campione casuale (comprendente almeno il 5% dei confidi riconosciuti) che verrà predisposto dal dipartimento finanze e credito. Le spese sostenute per le ispezioni, ai sensi dell'art. 51 comma 6, della legge regionale n. 11/93, sono a carico dei beneficiari, i quali provvederanno al loro rimborso secondo le modalità fissate dall'Amministrazione regionale.

L'amministrazione, preliminarmente all'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale, procederà all'acquisizione a campione delle documentazioni attestanti la veridicità degli stati, qualità personali e fatti espressamente dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere rese ai sensi del 445/2000 o di documentazione non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, si procederà all'immediata sospensione del confidi interessato dall'elenco dei consorzi riconosciuti dall'Amministrazione regionale, ponendo in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti previsti dall'attuale quadro normativo.

I rappresentanti dell'Amministrazione regionale, nella qualità di componenti dei collegi sindacali, avranno cura di trasmettere copia dei verbali delle sedute dell'organo collegiale entro i successivi 30 giorni.

1.6. Bilancio

I consorzi beneficiari dei contributi si obbligano a rendicontare all'Amministrazione erogante, in sede di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, sulle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Preliminarmente appare tuttavia utile fornire, in questa sede, indicazioni in merito al comma 881, art. 1, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

A tal riguardo, fermo restando quanto previsto del richiamato comma, si precisa che le somme erogate dalla Regione siciliana sono, comunque, sottoposte al controllo dell'ente pubblico erogante e che non decade, da parte dei confidi, l'obbligo di tenere traccia contabile delle somme concesse non essendo venuta meno la finalità per la quale le stesse sono state erogate. La norma non fa pertanto decadere:

— il vincolo riferito all'utilizzo dei fondi provenienti da contributi pubblici esclusivamente per l'esercizio dell'attività propria dei confidi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 326/2003;

— eventuali vincoli di restituzione delle risorse pubbliche in caso di scioglimento del confidi, ovvero di modifica dell'attività.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura del bilancio redatto in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni e della nota integrativa allegata allo stesso.

Nello specifico, il documento contabile dovrà consentire la verifica dei requisiti richiamati dall'art. 3 della legge regionale n. 11/2005 e pertanto nella nota integrativa dovranno essere indicati i dati riportati nelle tabelle nel seguito schematizzate:

Tabella 1

Importi totali (euro)	2005	2006	Differenza
Richiesto			
Finanziato			
Garantito			
Controgarantito			

Tabella 2

Numero pratiche	2005	2006	Differenza
Deliberate			
Concesse			
Ritirate			
Controgarantite			

Tabella 3

	2005	2006	Differenza
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale (euro)			

Tabella 4

	2005	2006	Totale
Numero pratiche garantite			
Numero pratiche controgarantite			

Tabella 5

	2005	2006	Differenza
Importo totale garantito			
Importo totale controgarantito			

Tabella 6

	2005	2006	Differenza
Ammontare fondo rischi			
Escussioni			

Tabella 7

Numero imprese	2005	2006	Differenza
Artigianato			
Commercio			
Industria			
Servizi			

Tabella 8

MOVIMENTI FONDI INDISPONIBILI C/BANCHE

Banche	Fondi indisponibili al 31/12		Movimenti				Fondi indisponibili al 31/12		Totale
	Per rischi in garanzia	Per rischi in sofferenza	Trasferimenti a sofferenza	Prelievi definitivi	Recuperi (*)	Incrementi	Rischi in garanzia	Rischi in sofferenza	
A									
B									
C									
D									
<i>Totale</i>									

(*) Somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi. I fondi di garanzia monetari trovano corrispondenza nella voce del passivo fondi rischi di garanzia. Eventuali differenze troveranno corrispondenza in altre pos.

Tabella 9

MOVIMENTI FONDI RISCHI DI GARANZIA

Origine	Saldo 31/12/XX	Incrementi	Utilizzi (*)	Saldo 31/12/XI
Contributi dei consorziati				
Contributi di terzi (specificare)				
Contributi della Regione siciliana				
Interessi maturati				
Altri				
<i>Totale</i>				

(*) La quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive di interventi in garanzia) sarà ripartita pro-quota.

Tabella 10

MOVIMENTI MONTE FIDEIUSSIONI

Origine	Saldo 31/12/XX	Incrementi	Utilizzi (*)	Saldo 31/12/XI
Contributi dei consorziati				
Contributi di terzi (specificare)				
Altri				
<i>Totale</i>				

(*) La quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive di interventi in garanzia) sarà ripartita pro-quota.

Tabella 11

DETTAGLIO CREDITO VS SOCI O CONSORZIATI

Origine	Totale 31/12/XX	Importi scadenza da 3 mesi ad 1 anno	Importi scadenza > 1 anno fino a 5 anni	> 5 anni	Totale 31/12/XI
Crediti per prestazioni					
Crediti per contributi annuali					
Altri crediti					
Crediti per prestiti					
Crediti per interventi in garanzia					
<i>Totale</i>					

1.7. Convenzioni

Di fatto l'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 20 della sopra richiamata legge regionale n. 11/2005, è autorizzata ad affidare ai confidi, in regime di convenzione, lo svolgimento delle attività propedeutiche relative alla concessione delle agevolazioni previste. Nelle convenzioni appositamente stipulate con i confidi, infatti, dovranno essere disciplinati

i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia e, altresì, quanto di seguito indicato:

— la trasmissione all'Amministrazione regionale (dipartimento competente) di copia del bilancio dell'esercizio precedente, relativo a quello per cui si richiede l'agevolazione, completo delle relazioni

e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;

— la comunicazione annuale all'Amministrazione regionale (dipartimento competente) – da far pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento – del rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili nonché la consistenza dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale al 31 dicembre dell'ultimo esercizio finanziario.

1.8. Attivazione della garanzia e procedure di recupero: a prima richiesta giustificata

Garanzia giustificata cioè il confidi effettuerà il pagamento solo se la richiesta di escussione è accompagnata da documenti che la giustificano.

La banca deve avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) per le rate scadute e non pagate anche solo parzialmente, come di seguito indicato:

se il piano di ammortamento prevede rate a scadenza semestrale

- per i crediti di durata originaria superiore a 36 mesi, se non si è provveduto al pagamento di almeno 3 rate;
- per quelli di durata pari o inferiore a 36 mesi ovvero almeno 2 rate;

se il piano di ammortamento del prestito prevede rate trimestrali

- per i crediti di durata superiore a 36 mesi il numero delle rate scadute e impagate deve essere pari a 5 rate;
- per i crediti di durata inferiore a 36 mesi ovvero 3 rate;

se il piano di ammortamento del prestito prevede rate mensili

- per i crediti di durata superiore a 36 mesi il numero delle rate scadute e impagate deve essere pari a 7 rate;
- inferiore a 36 mesi ovvero 5 rate;

quando le rate sono annuali

— occorre che siano trascorsi almeno 6 mesi dal termine di scadenza delle stesse.

La richiesta di attivazione del Fondo da parte della banca deve essere inviata al confidi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio dell'intimazione di pagamento all'impresa.

Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia.

Al fine di attivare la garanzia, la banca oltre la richiesta di escussione deve al contempo presentare la documentazione giustificativa dell'escussione stessa e trasmetterne copia alla Regione siciliana, dipartimento finanze e credito - servizio 8/f.

Il confidi si impegna ad effettuare i pagamenti di cui al punto precedente a prima richiesta giustificata scritta, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata a.r., da parte della banca e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta.

A seguito del pagamento effettuato dal confidi, quest'ultimo avvia nei confronti dell'impresa inadempiente non oltre 30 giorni lavorativi le procedure di recupero e a predisporre semestralmente una relazione comprendente la relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso e a sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione al Fondo rischi delle somme recuperate. Nel caso di recupero delle somme precedentemente escusse, le stesse saranno versate al fondo rischi mantenendo la percentuale di escussione pro quota. Il mancato rispetto delle anzidette condizioni comporterà la sospensione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 11/2005, salvo l'avvio di ogni eventuale azione legale a tutela dei diritti dell'Amministrazione.

Le spese legali relative alle predette procedure non possono essere in alcun modo imputate alla quota di integrazione regionale del fondo rischi.

Le anzidette documentazioni e relazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al confidi interessato, anche alla Regione siciliana, dipartimento finanze e credito - servizio 8/f.

Le disposizioni di cui al presente punto dovranno essere richiamate nelle relative convenzioni tra le banche e confidi.

2. AIUTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Benché la legge regionale abbia previsto la possibilità da parte dei beneficiari di scegliere la modalità di applicazione degli aiuti in argomento (in esenzione o in de minimis) più confacente alle specifiche esigenze, si ritiene in questa sede opportuno ribadire che – in attesa di acquisire i relativi pareri da parte delle autorità competenti – la presente circolare prevede l'applicazione degli

aiuti in parola, esclusivamente nel rispetto dei massimali e di tutte le condizioni richiamate dal regolamento CE n. 1998/2006 regime "De minimis".

Relativamente alla categoria dei liberi professionisti interessati a fruire dei benefici di cui alla legge regionale n. 11/2005, si specifica che verranno ritenuti ammissibili gli interventi dei professionisti che svolgono la propria attività secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale 18 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:

a) per gli aiuti sotto forma di garanzie (di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) il valore dell'aiuto sarà misurato secondo quanto disposto dal già citato Reg. CE n. 1998/2006.

Garanzia

%	Anno n-1	Anno n
80	A	A
70	A	B
75	B	A
65	B	B
60	C	B
55	B	C
50	C	C
65	A	C
65	C	A

Indipendentemente dall'importo dell'operazione attivata dall'impresa beneficiaria, la garanzia non può superare i seguenti limiti:

— 500.000 euro, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge;

— 1.500.000 euro, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 3, lett. b, dell'art. 3 della legge.

In ogni caso, la garanzia non può superare l'80% dell'operazione assistita sulla base del rating ottenuto utilizzando i criteri di valutazione definiti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 2 agosto 2000, in linea con quelli previsti dal Mediocredito Centrale per il funzionamento del fondo di controgaranzia.

I predetti limiti non possono essere superati anche in presenza di intervento concomitante di confidi di primo e secondo grado. Se i confidi intendono superare tali importi provvedono per la parte eccedente tramite fondi rischi separati senza alcun concorso regionale.

Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).

Si ribadisce l'obbligo dei confidi di assicurare, in sede di bilancio annuale, la determinazione univoca dell'impiego delle risorse regionali facendo ricorso ad una contabilità separata.

In fase di prima applicazione sarà cura degli Assessorati competenti comunicare l'ammontare della quota regionale dei fondi rischi a disposizione dei confidi;

b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi (di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) il valore dell'aiuto è pari al 60% degli interessi pagati dall'impresa fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).

In considerazione delle diverse specificità dei settori trattati, si procederà con successivo provvedimento a rendere disponibili i formulari tipo per accedere alle agevolazioni richieste.

3 CONTRIBUTI C/INTERESSI

3.1 Destinatari del beneficio

Sono beneficiarie esclusivamente le ditte associate ai consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato riconosciuto dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 11/2005 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni. I benefici potranno essere concessi esclusivamente in applicazione del reg. CE n. 1998/2006 regime "de minimis".

Il contributo regionale previsto dalla legge regionale concerne l'ammontare degli interessi pagati dalle ditte associate a fronte dei finanziamenti concessi dalle banche, a norma di apposite convenzioni dalle stesse stipulate con i consorzi di garanzia fidi, e da questi ultimi garantiti. Tale contributo è concesso nella misura del 60% degli interessi anzidetti fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

Non verranno esaminate le istanze per contributi afferenti periodi anteriori l'anno precedente la data d'invio delle istanze stesse.

3.2 Documentazione

Erogazione contributi per concorso sugli interessi

Per l'ottenimento dei benefici occorre inoltrare, a cura del legale rappresentante dell'impresa per il tramite del legale rappresentante del consorzio, apposita istanza, in bollo, con l'indicazione dell'importo globale degli interessi maturati, corredata della documentazione di seguito descritta:

Sezione generica

— allegato IA - estratto del libro soci dal quale si evinca la qualità di socio - al momento di presentazione della richiesta - del confidi delle imprese richiedenti il contributo;

— allegato IB - dichiarazione - resa dal rappresentante legale del consorzio - relativa al permanere dell'iscrizione del confidi nell'apposito elenco delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) nonché all'ufficio italiano dei cambi ad attestante inoltre:

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

□ che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;

□ l'elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del consorzio. In tale elenco, inoltre, per ciascuna impresa deve essere indicato:

- la denominazione dell'impresa e la sua sede, partita IVA e codice fiscale;

- l'importo della quota sociale sottoscritta;

- l'importo di contribuzione al fondo rischi;

- l'importo di contribuzione al monte fidejussioni;

□ che ciascuna impresa beneficiaria ha dichiarato di non avere beneficiato di agevolazioni "in regime de minimis" che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco di un triennio, la somma di 200.000 euro;

□ che ciascuna impresa beneficiaria ha dichiarato che il legale rappresentante dell'impresa non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo e che l'impresa è classificabile come micro, piccola e media impresa secondo i criteri previsti nella presente circolare;

— allegato IC - bilancio del confidi dell'esercizio relativo all'anno precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile, con allegate le relazioni e gli atti di rito riportanti gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;

— allegato IF - copia delle deliberazioni effettuate in sede consortile relative ai finanziamenti concessi alle imprese elencate nei tabulati riepilogativi. Da tale verbale dovranno evincersi in maniera chiara ed inequivocabile: l'istituto di credito erogatore del finanziamento, le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento, la denominazione e la sede dell'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, le finalità del finanziamento, atteso che queste ultime servono a qualificare il regime di aiuto con riferimento alla normativa comunitaria relativa alla disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese;

— rendicontazione.

Gli allegati di cui ai precedenti IC ed IF devono contenere la firma del legale rappresentante corredata della dichiarazione di conformità all'originale.

Casi specifici-documentazione aggiuntiva

Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di cessione di crediti commerciali occorre allegare, oltre alla documentazione descritta, un'attestazione rilasciata dall'istituto di credito convenzionato (allegato IN) dalla quale si evinca l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati.

Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, occorre allegare, inoltre, l'attestazione della società di locazione finanziaria (allegato IO) nella quale viene descritta l'operazione e nella quale viene evidenziato il costo finanziario annuo maturato.

La predetta documentazione nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, dovrà essere integrata, oltre che dalla documentazione descritta, dei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido (allegati IP) redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio; tali tabulati devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

— denominazione e sede dell'istituto di credito;

— denominazione del consorzio convenzionato;

— estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa;

— periodo (trimestre, semestre o anno) cui si riferiscono le operazioni di credito di esercizio per le quali viene richiesta l'erogazione del contributo regionale;

— bollo dell'istituto di credito e firma, per ciascun foglio, del responsabile dell'istituto medesimo.

Nei tabulati, qualora la forma tecnica di concessione del credito di esercizio sia quella del prestito a tempo determinato per ciascuna impresa beneficiaria, devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti:

— denominazione e sede dell'impresa;

— ammontare del finanziamento concesso;

— data di concessione del finanziamento;

— tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;

— numero di rate previsto per l'ammortamento del finanziamento:

- numero della rata attuale;

- numero delle rate pagate;

- importo della rata;

- importo delle rate pagate nel periodo considerato;

- quota capitale rimborsata;

- totale capitale rimborsato;

- quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;

- contributo regionale.

Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato (allegato IQ) attestante l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportati i seguenti:

— denominazione e sede dell'impresa;

— ammontare del finanziamento concesso;

— data di concessione del finanziamento;

— tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;

— quota massima di fido utilizzata dall'impresa nel periodo considerato;

— quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;

— contributo regionale.

Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di finanziamento per investimenti in capitale fisso, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta nella sezione generica, i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio (allegato IR). Tali tabulati devono essere redatti separatamente da quelli relativi alle altre tipologie di finanziamento.

I contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie vanno riversati alle singole imprese beneficiarie ed in quanto proventi devono essere esposti nel conto economico. Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi loro pertinente deve essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare la relativa dichiarazione.

Gli elenchi e i tabulati di cui alle presenti disposizioni possono essere trasmessi all'Assessorato competente oltre che sotto forma di

documentazione cartacea, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici.

Eventuali specifiche modalità di accesso ai benefici saranno stabilite dagli Assessorati competenti per materia, ai sensi del titolo XIII della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le singole istanze dovranno essere presentate secondo quanto disciplinato nei relativi avvisi pubblici emanati dai dipartimenti competenti.

(2007.18.1227)120

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 19 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa CO.GE.METAL, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione effettuato dall'Ufficio provinciale del lavoro alla cooperativa CO.GE.METAL, con sede in Gela (CL), dal quale si evince che il sodalizio non compie atti di gestione e non presenta i bilanci dall'anno 1999 e pertanto si propone la liquidazione ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c.;

Visto il parere della C.R.C. espresso nella seduta del 3 ottobre 2006;

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* c.c.;

Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa CO.GE.METAL, con sede in Gela (CL), costituita il 23 febbraio 1994 con atto omologato dal tribunale di Gela il 22 marzo 1994 ed iscritta nel registro delle società al n. 1443, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Nicola Gennuso, nato a Gela il 17 luglio 1969 ed ivi residente in viale Europa n. 113, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro giorni 60 dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2007.

BENINATI

(2007.15.1056)041

DECRETO 19 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa CO.SPE.S. 85, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visti gli atti relativi della cooperativa CO.SPE.S. 85, con sede in Gela (CL), dai quali si evince che il sodalizio è inattivo e l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 1997, pertanto il servizio vigilanza propone la liquidazione ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c.;

Visto il parere favorevole reso dalla C.R.C. nella seduta del 3 ottobre 2006;

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* c.c.;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa CO.SPE.S. 85, con sede in Gela, costituita il 13 febbraio 1985 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta il 15 aprile 1985 ed iscritta nel registro delle società al n. 56930, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Donatuti Ludovico, nato a Palermo il 4 febbraio 1953 ed ivi residente, via dell'Olimpo n. 18, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro giorni 60 dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2007.

BENINATI

(2007.15.1060)041